Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE
SEPT. 1944

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PARDO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al diret-

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	91,25
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	92 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	91,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	91,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	91,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	91,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L. 106 —
Id.	3,50 % 1902	102 —
Id.	3 % lordo	72 —
Id.	5 % 1935	92,10
Redimibile	3,50 % 1934	83,60
Id.	5 % 1936	94,50
Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	100 —
Id.	5 % (15 giugno 1948)	92,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	92,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	92,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L. 106,25
Id.	3,50 % 1902	100 —
Id.	3 % lordo	73 —
Id.	5 % 1935	92,30
Redimibile	3,50 % 1934	83,95
Id.	5 % 1936	94,75
Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	99,75
Id.	5 % (15 giugno 1948)	93,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	92,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	92,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	92,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L. 106 —
Id.	3,50 % 1902	102 —
Id.	3 % lordo	72 —
Id.	5 % 1935	92,50
Redimibile	3,50 % 1934	83,60
Id.	5 % 1936	94,80
Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	93,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	92 30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	92,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	92,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 51

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 798016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 298

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.

Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PARDO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabrana e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al diret-

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
	»	96,75

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	98,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	92 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	91,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	91,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	91,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	91,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	102 —
Id.	3 %	lordo	72 —
Id.	5 %	1935	92,10
Redimibile	3,50 %	1934	83,60
Id.	5 %	1936	94,50
Id.	4,75 %	1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %		96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	100 —
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	92,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,25
Id.	3,50 %	1902	100 —
Id.	3 %	lordo	73 —
Id.	5 %	1935	92,30
Redimibile	3,50 %	1934	83,95
Id.	5 %	1936	94,75
Id.	4,75 %	1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %		96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	99,75
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,25
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,70

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	102 —
Id.	3 %	lordo	72 —
Id.	5 %	1935	92,50
Redimibile	3,50 %	1934	83,60
Id.	5 %	1936	94,80
Id.	4,75 %	1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %		96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92 30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sortaggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 23 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { » trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | { » trimestrale » 90 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis *Interno, foglio n.* 64. — PAINO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le indu-

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 198016

do tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 798016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1924	»	—

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,10
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,50
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106,25
Id.	3,50 % 1902	»	100 —
Id.	3 % lordo	»	73 —
Id.	5 % 1935	»	92,30
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,95
Id.	5 % 1936	»	94,75
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,80
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92 30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 28 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 6

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI — BONOMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 61. — PARISI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato com-

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;

Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 107 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 90,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,50
Id.	5 %	1936	» 93,50
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 91,25
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 98,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 92 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 91,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 91,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 91,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 91,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,50
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 100 —
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 92,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,25
Id.	3,50 %	1902	» 100 —
Id.	3 %	lordo	» 73 —
Id.	5 %	1935	» 92,30
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,95
Id.	5 %	1936	» 94,75
Id.	4,75 %	1924	» —

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,25
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,35
Redimibile	3,50 %	1934	» 84 —
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» —
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,50
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92 30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	91,25
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	92 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	91,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	91,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	91,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	91,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,10
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,50
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106,25
Id.	3,50 % 1902	»	100 —
Id.	3 % lordo	»	73 —
Id.	5 % 1935	»	92,30
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,95
Id.	5 % 1936	»	94,75
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,80
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92 30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . . L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari. All'estero . . . { Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PARDO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Declassified and Approved For Release

ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

commissario dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1924	»	—

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Obbligaz. Venezie 3,50 %			91,25
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	102 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,00
Id. 5 % 1936		»	94,50
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106,25
Id. 3,50 % 1902		»	100 —
Id. 3 % lordo		»	73 —
Id. 5 % 1935		»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,95
Id. 5 % 1936		»	91,75
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	99,75
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	102 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,60
Id. 5 % 1936		»	94,80
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1941, n. 97, che ha dereluto [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Lucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { » trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | All'estero { » trimestrale » 120 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assem-

Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

Scala doppia

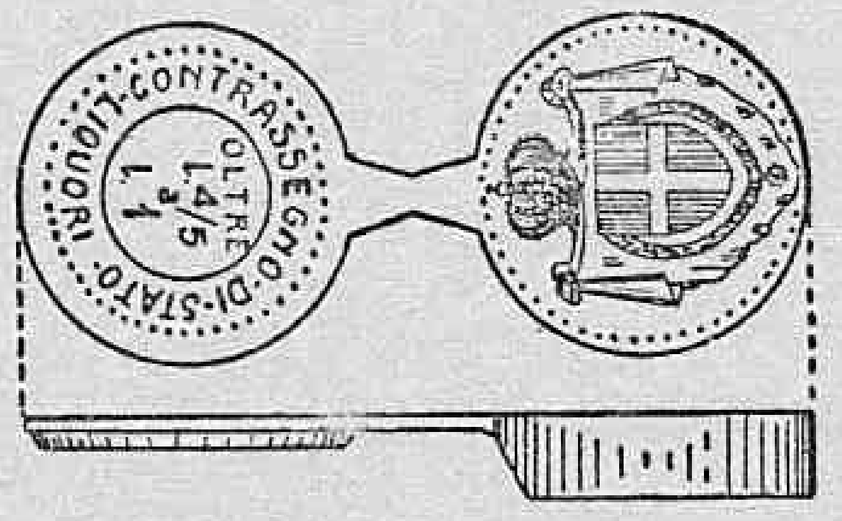

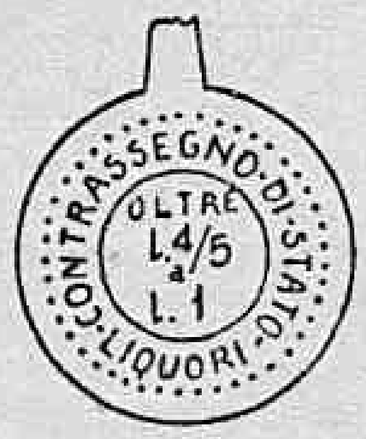

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LESEN

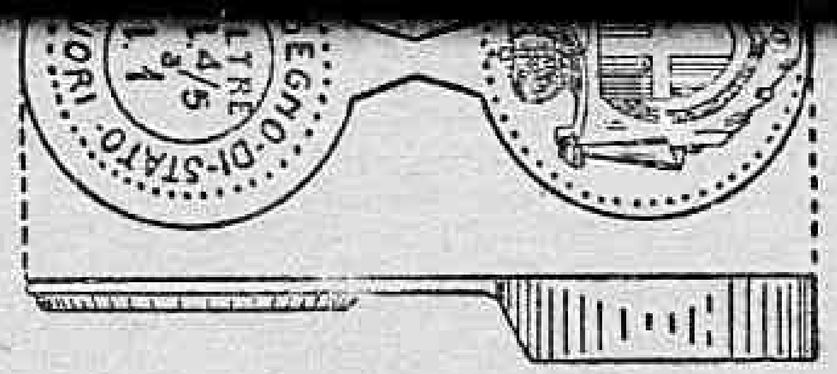

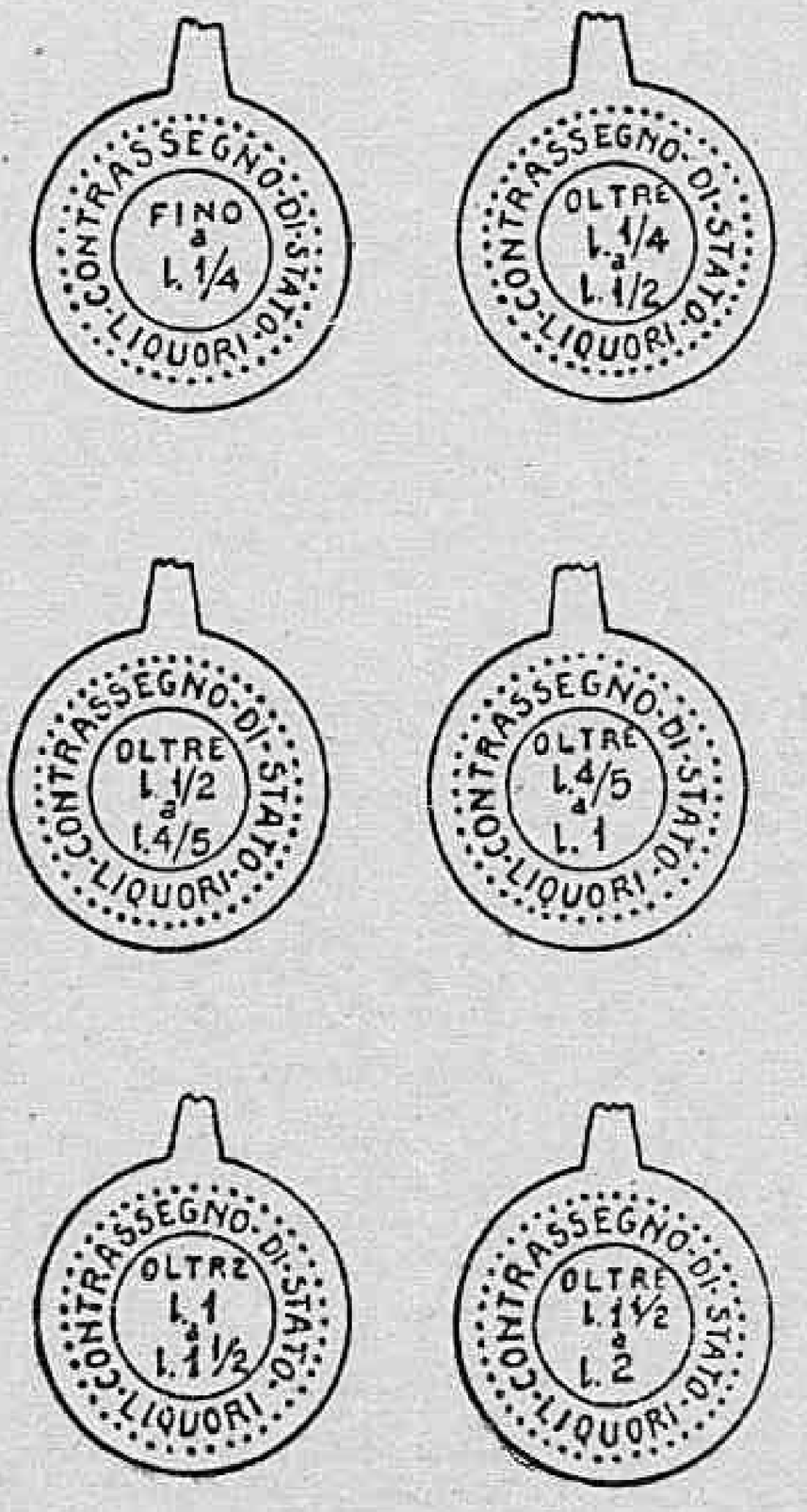

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

terno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3°);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.
Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182501

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 23 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri conferitigli, dovrà uniformarsi alle norme contenute nelle leggi e nello statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le deliberazioni del Commissario straordinario relative alle materie previste dall'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, e dall'art. 3 della legge 23 giugno 1940, n. 802, e quelle che importino impegni di spesa per esercizi successivi a quello in corso, nonchè le modificazioni dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798014

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,95
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951	» 83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta perfanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

Scala doppia

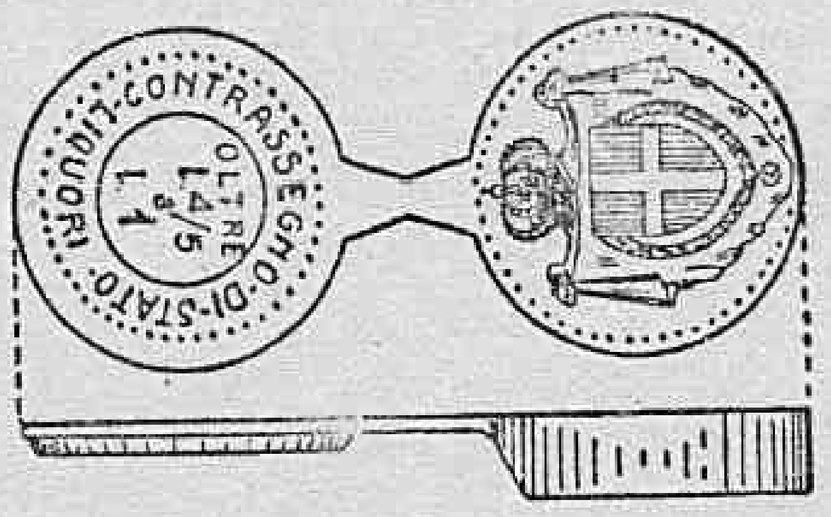

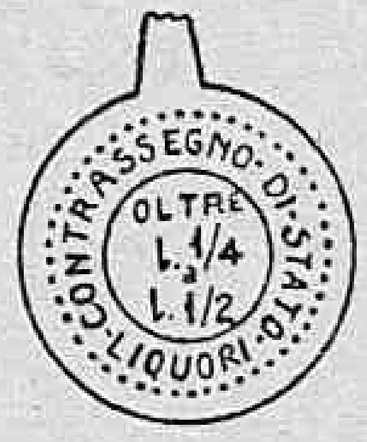

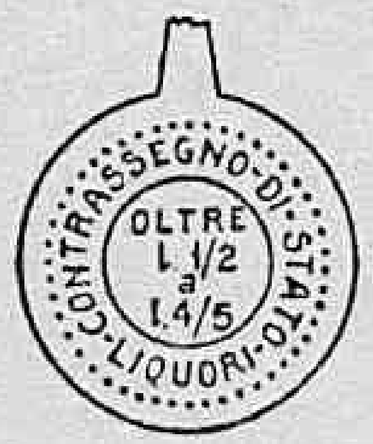

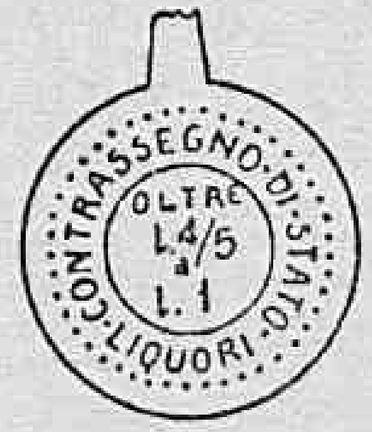

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LESEN

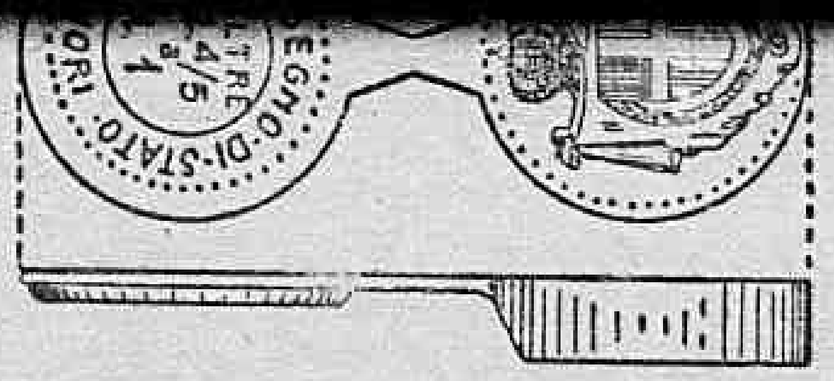

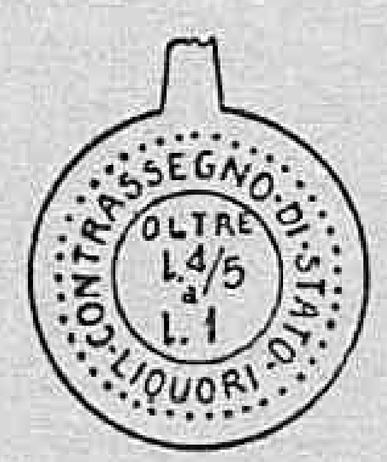

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo conduu-

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183501

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 178501

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198014

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

— qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra e liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 26 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,70
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ago-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4 — All'Estero: » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie: » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4 — All'Estero: » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 135. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 785016

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente è autorizzato

Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

Scala doppia

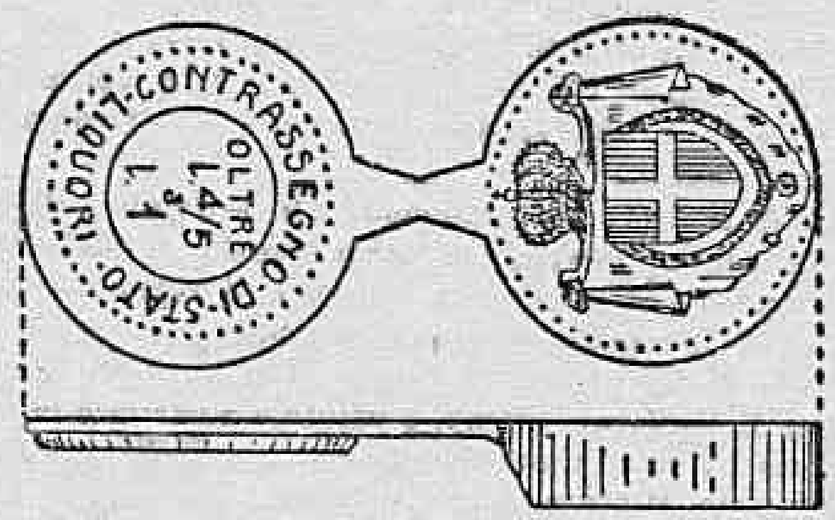

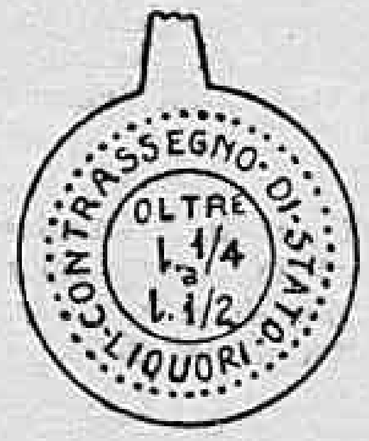

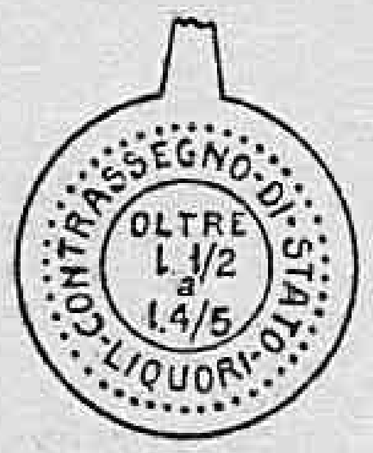

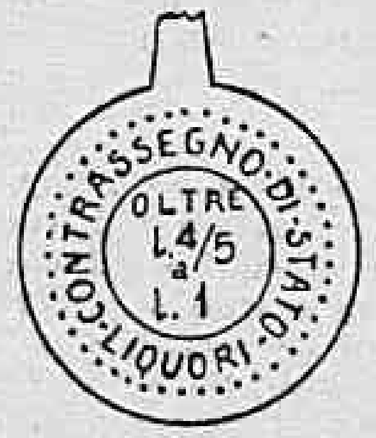

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 22, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LESEN

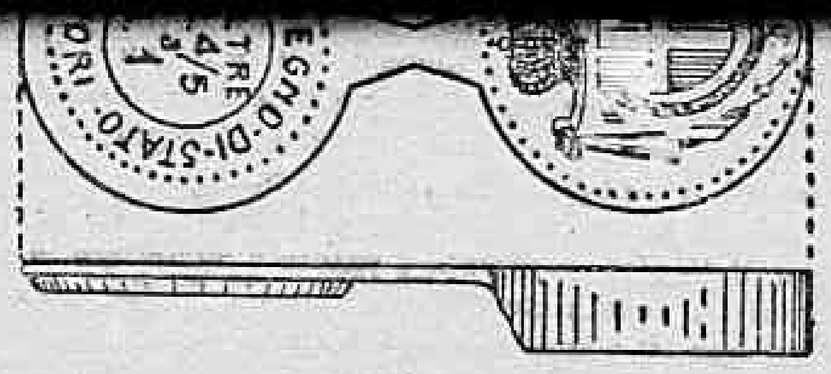

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.
Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua [illegible] *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici prevedati nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Le deliberazioni del Commissario straordinario concernenti modificazioni dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,15
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,95
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1924	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	» 99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198516

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, nella Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 giugno 1919, n. 509, che ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari. All'Estero . . . . . Abb annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945 . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi . . . . . Pag. 348

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 349

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta straordinaria dovuta; qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un mese, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria

Art. 6.

Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere in appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato testo unico sono soppresse le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili ».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto venissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta straordinaria. Col termine medesimo si proscrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato testo unico sono soppresse le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili ».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito ordinario in applicazione delle disposizioni abrogate col primo comma.

Art. 10.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1943 quando il reddito complessivo non raggiunge le lire 30.000 all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunge le lire 20.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente » le seguenti: « all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente ».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

gamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 508.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 508, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 508, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », e nel secondo comma di detto articolo alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria », le altre: « all'Istituto di emissione ».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di emissione applica l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria ».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » sono sostituite le seguenti: « all'Istituto di emissione »; e al secondo

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 269.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.

Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 23.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

stali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio n.* 24.

gio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio n.* 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Una Commissione di vigilanza [illegible] d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — EMANUEL.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5646, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

La pernice uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BERGAMINI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5046, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, semprechè le prefetture ritenessero ciò opportuno e semprechè le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia e l'uccellagione si aprono il 10 settembre 1944 e si chiudono il 1° gennaio 1945, salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al cinghiale.

1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BIANCHINI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Vista la lettera in data 6 settembre 1944, n. 13211-1.3.1. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che il candidato non ha riportato condanne per delitti non colposi;

4) certificato su carta da bollo da L. 6 del medico provinciale o di un ufficiale sanitario da lui delegato, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, e che ha la statura non inferiore a m. 1,65;

5) certificato su carta da bollo da L. 6 del podestà del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato ha tenuto buona condotta morale e politica;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione delle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro. Nelle provincie ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) stato di famiglia di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) certificato su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio, dal quale risulti che il candidato è figlio di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

10) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

11) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplisca con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono a riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,66 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

[illegible] in data 31 gennaio 1941

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morasso Luigia	con punti 57,88
2.	Setti Elisa	» 53 —
3.	Bisaccioni Clelia	» 51,70
4.	Papini Lidia	» 50,31
5.	Paolini Bruna	» 49,31
6.	Collace Maria	» 49,25
7.	Fagiani Lina	» 49,04
8.	Cavicchioni Oriele	» 48,83
9.	Biondi Maria	» 48,78
10.	Spagna Ida	» 47 —
11.	Guerriui Lina	» 46,30
12.	Fornaciari Altavilla	» 46,20
13.	Marunza Maria	» 46,10
14.	Ottaviani Arnesina	» 45,94
15.	Piazza Concetta	» 45 —
16.	Franco Eulalia	» 42 —
17.	Frontali Agnese (*ex equo*)	» 40 —
	Boni Lucia (*ex equo*)	» 40 —
18.	D'Andrea Laura	» 36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76396 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

14. Ottaviani Arnesina		45,34
15. Piazza Concetta		45 —
16. Franco Eulalia		42 —
17. Frontali Agnese (*ex equo*)		40 —
Boni Lucia (*ex equo*)		40 —
18. D'Andrea Laura		36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb annuo L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

CONCORSI

Ministero dell'Interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb annuo L 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo L 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb annuo L 100 — Un fascicolo Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb annuo . . . . L 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945 . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi . . . . . Pag. 348

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 349

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta straordinaria dovuta; qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un mese, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 6.

Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere in appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato testo unico sono soppresse le parole: «salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto venissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta straordinaria. Col termine medesimo si prescrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato testo unico sono soppresse le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili ».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito ordinario in applicazione delle disposizioni abrogate col primo comma.

Art. 10.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1943 quando il reddito complessivo non raggiunge le lire 30.000 all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunge le lire 29.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 29 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria comma di detto articolo il seguente: « l'Istituto di emissione effettua il versamento dell'indennità di mora e dell'aggio di riscossione alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, corrisponde all'esattore l'aggio medesimo ». Nel terzo comma dello stesso articolo 30 alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nei conti speciali » e alle parole: « alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente » le seguenti: « all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente ».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

approvato col R. decreto 11 luglio 1801, numero 569, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 26 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », e nel secondo comma di detto articolo alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria », le altre: « all'Istituto di emissione ».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di emissione applica l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria ».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » sono sostituite le seguenti: « all'Istituto di emissione »; e al secondo

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1944
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 255.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 260.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.

Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Misc. Poste n. 1, foglio n. 23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 24.

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobilinre saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 93. — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.

Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5046, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, semprechè le prefetture ritenessero ciò opportuno e semprechè le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

La pernice uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BERGAMINI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...28 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5046, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia e l'uccellagione si aprono il 10 settembre 1944 e si chiudono il 1° gennaio 1945, salve le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al cinghiale.

p. *Il Ministro*: BERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Vista la lettera in data 6 settembre 1944, n. 12211-1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione delle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro. Nelle provincie ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

fine di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplisca no con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono a riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944.
Registro Interno n. 1, *foglio n.* 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morasso Luigia	con punti	57,68
2.	Setti Elisa	»	53 —
3.	Bisaccioni Clelia	»	51,70
4.	Papini Lidia	»	50,31
5.	Paolini Bruna	»	49,31
6.	Collace Maria	»	49,25
7.	Fagiani Lina	»	49,04
8.	Cavicchioni Oriele	»	48,83
9.	Biondi Maria	»	48,78
10.	Spagna Ida	»	47 —
11.	Guerrini Lina	»	46,30
12.	Fornaciari Altavilla	»	46,20
13.	Manunza Maria	»	46,10
14.	Ottaviani Arnesina	»	45,94
15.	Piazza Concetta	»	45 —
16.	Franco Eulalia	»	42 —
17.	Frontali Agnese (*ex aequo*)	»	40 —
	Roni Lucia (*ex aequo*)	»	40 —
18.	D'Andrea Laura	»	36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944,
Registro Interno n. 1, *foglio n.* 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76396 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

13. Manunza Maria	»	46.10
14. Ottaviani Arnesina	»	45.94
15. Piazza Concetta	»	45 —
16. Franco Eulalia	»	42 —
17. Frontali Agnese (*ex aequo*)	»	40 —
Boni Lucia (*ex aequo*)	»	40 —
18. D'Andrea Laura	»	36.88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-226 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: « ... per assicurare il finanziamento della biblioteca. » devesi leggere: « ... per assicurare il funzionamento della biblioteca. ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della bibliotecn.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della bibliotecn.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.
Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353
Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, nn. 17 e 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2238, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1657, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906 ..... L. 102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 25. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.
Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:
a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;
b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.
La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado e nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.
servizio sanitario aeronautico.
Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arco loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, ne superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, e nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda i relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «Vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, e, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano ultimato compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discip-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

prima che, pur essendo sfornito del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un prendo in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

1) esecuzione di due vocalizzi, uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate eguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 392, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e Colonie	trimestrale	50	All'Estero	trimestrale	100	In Italia e Colonie	semestrale	60	All'Estero	semestrale	150
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		trimestrale	30		trimestrale	80
							Un fascicolo	4		Un fascicolo	3

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca...» devesi leggere: «...per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazione e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUELI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785014

n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1064, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1657, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 25. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 103 —

Declassified B.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 265.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 3 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.

La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,30
Id.	5 %	1936	» 95,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 90,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda i relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

entro i termini stabiliti del bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda i relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso o della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-138 51-236 51-464

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento anno . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 293.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 294.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 295.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 293.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno. . L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno . . L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 293.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 294.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 293.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'affluso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944 30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sigarette, da considerarsi come imposta di consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1657, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 103 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.
Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:
a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;
b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.
La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.
servizio sanitario aeronautico.
Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Madina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92, 80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83, 80
Id. 5 % 1936	»	95, 75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93, 20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92. 10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92, 10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83, 60

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica e in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso di quei concorrenti che, a suo giudizio insindacabile, non diano affidamento di serietà artistica.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda i relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi, uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottaporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

dispensati dall'unire alla domanda — tenuta documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio del vocalizz. per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1914

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari — All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 1944, n. 205

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento anno . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 352

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2110, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 103 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.

La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.

servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso prefisso è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale, ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei Vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente completato il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 25 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 3600 lordo, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive le saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base al un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano ottenuto il compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1914

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120	All'Estero	» semestrale » 120
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» trimestrale » 60
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		Un fascicolo » 8
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento anno . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 782016

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

rie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182016

designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (libra-

Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.
Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.
Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;
Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.
Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;
Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PAOLO

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785014

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 203,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 95,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,25
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 78501

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelli)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.
Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.
Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.
Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.
Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SAN-

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

rie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786016

designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (libra-

Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza, n. 1, *foglio n.* 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	93,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato e dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, si rende noto che con decreto 15 settembre 1944 del Primo presidente della Corte dei conti, il notaro sig. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 28 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	92,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SAN

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Sec.3.3/NNO. No. 19501

PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 [illegible] 1943, n. 668;

rie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (libraie) nelle quali, durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, si siano verificati fatti di favoreggiamento a fascisti e nazisti.

Il Commissario è nominato tra persone di specchiata onestà e di sicura fede democratica.

Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Il decreto di nomina è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Commissario è nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza, n. 1, *foglio n.* 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 182016

In Italia e Colonie { Abb. annuo L. 200 ; semestrale » 100 ; trimestrale » 50 ; Un fascicolo » 4 — All'Estero { Abb. annuo » 400 ; semestrale » 200 ; trimestrale » 100 ; Un fascicolo » 8 — In Italia e Colonie { » semestrale » 60 ; trimestrale » 30 ; Un fascicolo » 4 — All'Estero { » trimestrale » 60 ; Un fascicolo » 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. — All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.
Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.
Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.
Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.
Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.
Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

rie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NNN No. 785016

designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 101. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (libra-

Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780014

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

[illegible] del Presidente del Consiglio dei Mi-

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galalloto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PAOLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178501

selli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario:*
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,50
Id.	3,50 %	1902	» 93 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 95,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,25
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . Pag. 365

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento appro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789014

cernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGNORI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 151. — TESIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; non nel computo dei quattro anni dalla

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944

Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordato, per i mutui di importo non superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore a quello vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARISI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto le leggi 18 giugno 1931 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore

sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1957, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formale il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Com-

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

l'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,80
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	84 —
Id.	5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	90,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,20
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,95
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198516

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: AVV. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 ago-

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui [illegible] zionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vig[illegible] [illegible] della

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, sono determinati i criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo.

Per i comuni e le provincie con popolazione inferiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179016

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore al 10 % delle entrate effettive del bilancio vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza dello disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 160. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, il direttore generale del Tesoro, il direttore generale della Ragioneria generale dello Stato, il direttore generale del Debito pubblico, il direttore generale del Demanio e delle tasse, il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, il direttore generale della Sanità pubblica, il direttore generale dell'Assistenza pubblica, il direttore generale dell'Agricoltura, il direttore generale dell'Industria, il direttore generale del Commercio, il direttore generale dell'Economia montana e delle foreste, il direttore generale dell'Istruzione superiore, il direttore generale dell'Istruzione media, il direttore generale dell'Istruzione elementare, il direttore generale dell'Istruzione artistica, il direttore generale delle Accademie e biblioteche, il direttore generale delle Antichità e belle arti, il direttore generale dei Culti, il direttore generale dei Lavori pubblici, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, il direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il direttore generale della Marina mercantile, il direttore generale dell'Aviazione civile, il direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle strade, il direttore generale dell'Azienda autonoma del turismo, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il direttore generale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico forestale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico idraulico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico marittimo, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico minerario, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico pubblico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico statale, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico storico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico turistico, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico urbano, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico zootecnico verde, il direttore generale dell'Azienda autonoma del demanio zootecnico

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'Interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore [illegible] presenza della maggioranza assoluta dei membri [illegible] le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1945, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione del patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tra fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GUELO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782012

che le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed uti[illegible] della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 127. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 96 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 84 —
Id.	5 %	1936	» 96,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,95
Id.	5 %	(15 aprile 1950)	» 93,60
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Liina n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1943, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti col-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 982016

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato gli anni 70 di età.

Il Ministro, con lo stesso decreto, può assegnare ad altra sede il notaio che abbia esercitato la professione per oltre dieci anni nella sede indicata.

Art. 2.

Il notaio che, per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sia stato cancellato dai ruoli o rimosso dall'ufficio, ha diritto, se non abbia superato gli anni 70 di età, a conservare il posto di ruolo che occupava, ovvero a ottenere altro posto di pari grado, anche se la sede sia stata soppressa.

Art. 3.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere, agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i suc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944

Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici, della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per i bilanci degli enti la cui spesa ordinaria non sia superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 2 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore vigente per l'approvazione dei bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore

Alla nomina della Commissione e [illegible] sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, *foglio* n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa di cui

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione del patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

Con decreto [illegible] situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad essa non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GUELO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 84 —
Id.	5 %	1936	» 96,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,95
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 84,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti col-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: *Concorso* per il conferimento di n. 190 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185019

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1013, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1261, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 216.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 1°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944

Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di importo non superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore a quello vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1944
Registro Interno n. 1, *foglio n.* 109. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 78501

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore sione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa. Il

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198516

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla data della sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1231, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178501

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944

Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia prevista dal secondo comma dell'articolo medesimo.

Art. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali inferiori a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 783016

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985014

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante dispo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

cante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 213;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formale il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

vizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vicecommissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789014

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

Inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 119501

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 198501

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 22 dicembre 1942, n. 1723, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui

sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto: ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di importo non superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore a L. 500.000 e quello dei bilanci delle Amministrazioni provinciali non superiore a L. 1.000.000, i mutui sono autorizzati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo

al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore sione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1933, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formale il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNU No. 785016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni; orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti [illegible] e le loro famiglie, per i quali prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

chè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 157. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 luglio 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 359

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cortesaggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

cizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 158. — TESIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;
Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.
Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadel testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.
Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 247. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Cagnina Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,15
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,85
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,15
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 60-139 51-236 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 460
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 260
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni no- Pag. 372

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 78501

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno suc-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

gli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 153. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;
Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.
Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.
Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785014

Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 241. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MERCURONE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castel-

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103, 80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84, 15
Id. 5 % 1936	»	97, 40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94, 70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93, 70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93, 70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93, 60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84, 30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103, 25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93, 75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83, 85
Id. 5 % 1936	»	97, 40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94, 40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93, 50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93, 50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 214. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUCNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

(omissis) sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,15
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovanbattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dagli fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 158. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;
Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.
Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3.

Il Commissario straordinario esercita le attribuzioni del Governatore della Banca d'Italia, del Comitato del Consiglio superiore e del Consiglio superiore, previste dal testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.
Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

sorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Adueto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 241. — Losen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Losen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Losen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Losen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Losen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Losen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Losen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Losen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Losen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MENGONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	102,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,15
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,85
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, registro n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MENOGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 93 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,15
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 93 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento anno. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Colonie { Un fascicolo » trimestrale » 50 / 4 | Un fascicolo » 3 | Un fascicolo » 6 | Un fascicolo »

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 20 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 158. — TESIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 241. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,15
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,85
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

foglio 241. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,80
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	94 —
Redimibile	3,50 % 1934	»	84,15
Id.	5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,25
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	93,75
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,85
Id.	5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 56-125 51-226 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia:

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

AMMINISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-129 51-336 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372
Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia:

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di [illegible]

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno suc[illegible] dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NNN No. 198016

seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LEGEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTE — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 158. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;
Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.
Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Governatore e del Direttore generale della Banca d'Italia, previste dal testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.
Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 241. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MENGONE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. Da Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,15
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,15
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,85
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.). . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782014

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » semestrale » 200 / » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | In Italia e Colonie { » semestrale » 60 / » trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » semestrale » 120 / » trimestrale » 60 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 379

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785014

terno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

dell'Ente, analoghe a quelle vigenti [illegible] delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

[illegible] gnetti è nominato Commissario straordinario dell'[illegible] predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da	1 a 2	mesi	L. 2,75 %	annue
»	3 a 4	»	» 3,25 %	»
»	5 a 6	»	» 3,75 %	»
»	7 a 9	»	» 4,25 %	»
»	10 a 12	»	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo segnente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale « Quindicennale » (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale « Città di Genova »*, alla lettera *c)* riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova », oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: *« n. 16 titoli di 25 obbligazioni »*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Obbligaz. Venezie 3.50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 56-133 51-256 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.
Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

e Colonie { trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | e Colonie { » trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 | All'Estero { » trimestrale » 80 / Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 139. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguar-

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno tra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

liana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge sto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NNN No. 78501

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	97 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1942)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera *c)* riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Id.	5 %	1936	» 97,10
Obbligaz. Venezie	3,50 %	. . . . .	» 95,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1949)	» 93,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,05
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,05
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni* 5% *Serie speciale «Quindicennale»* (1ª *Emissione*) - *obbligazioni* 4,50% *di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo»* - *Obbligazioni* 5% *di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera *c)* riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198016

(Un fascicolo » 4) (Un fascicolo »
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . » 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.
Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.). . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.
Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.
Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 400, riguar-

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1941, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1941;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impeguino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

terno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno tra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;
Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento delle ricevute provvisorie al portatore

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 40586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785014

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1024, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Redimibile 3.50 % 1934	. . . . .	» 83,70
Id. 5 % 1936	. . . . .	» 97,10
Obbligaz. Venezie 3.50 %	. . . . .	» 95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	. . . .	» 93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . .	» 93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . .	» 93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . .	» 93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . . .	» 93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	. . . .	» 83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 35, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni* 5% *Serie speciale «Quindicennale»* (1ª *Emissione*) - *obbligazioni* 4.50% *di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo»* - *Obbligazioni* 5% *di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera *c*) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 38 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 39 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-954

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8 | Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 325.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguar-

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.
Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 100. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.
Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno tra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 141. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CEREABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 111. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;
Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Sec Section 3.3/NND No. 798016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1939)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera *c)* riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Id.	5 % (15 settembre 1950) . . . »	93,05
Id.	5 % (15 aprile 1951) . . . . . »	93,05
Id.	4 % (15 settembre 1951) . . . »	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale « Quindicennale » (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale « Città di Genova »*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova », oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: *« n. 16 titoli di 25 obbligazioni »*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016